



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

A tutte le Associazioni, Fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro interessate

e.p.c.

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro

Al Segretario Generale

Al Direttore della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore

Circolare n. 1

Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

Art. 1

Soggetti legittimati a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda di concessione di contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l'anno in cui il contributo è richiesto:

- associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro.

Art. 2

Modalità di presentazione della domanda

1. *Destinatario cui va indirizzata la domanda:* Ministero della cultura – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II “Istituti culturali” - Via Milano, n. 76 - 00184 - Roma.

2. *Presentazione della domanda:* Il legale rappresentante dell'ente presenta la domanda contenente le seguenti informazioni riguardanti l'ente:

- a) denominazione;
- b) sede legale;

- c) codice fiscale;
 - d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN e CIN) su cui versare l'eventuale contributo.
3. *Documenti da allegare alla domanda*: la domanda va corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
- a) atto costitutivo e statuto;
 - b) ultimo bilancio consuntivo;
 - c) composizione delle cariche sociali;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 1);
 - e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
 - f) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;
 - g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi di non assoggettabilità iscrizione Inps e Inail;
 - h) dettaglio delle voci di spesa e di entrata concernente l'iniziativa di cui all'art. 1

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata esclusivamente in modalità elettronica, mediante compilazione dei moduli presenti nel sito internet della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (www.dger.beniculturali.it).
È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

Art. 4

Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore generale della Direzione Educazione ricerca e istituti culturali, composta da:
- a) il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali o persona designata dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con funzioni di presidente;
 - b) due esperti del settore bibliotecario;
 - e) due esperti del settore della ricerca scientifica.
- Svolge funzioni di segreteria un funzionario o assistente della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ovvero della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore.

2. I componenti della Commissione non ricevono compensi o gettoni di qualsiasi natura, fatte salve eventuali spese di missioni sostenute dai non residenti a Roma.

3. In ragione della specificità delle singole pubblicazioni o dei singoli convegni oggetto di richiesta di concessione di contributo, la Commissione potrà interpellare esperti del corrispondente settore scientifico-disciplinare, acquisendone il parere che sarà reso a titolo gratuito.

Art. 5

Convegni

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1, sono valutabili i convegni, ad esclusione di:

- seminari;
- corsi di formazione;
- iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
- presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.

Per convegno si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale partecipino quattro o più relatori, ad esclusione del moderatore, e che si svolga almeno per una sessione antimeridiana o pomeridiana.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo, con specificazione del luogo e della data di svolgimento del convegno.
- b) preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno, incluse le spese di pubblicazione degli atti, se previste;
- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ogni documentazione relativa alla iniziativa finanziata, nonché entro 6 mesi dalla ricezione del contributo, il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;
- e) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali anche sul proprio sito istituzionale, riportando nella locandina, manifesto o ogni altro materiale divulgativo del convegno, centrato a due terzi, il logodella Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, scaricabile nel sito www.dger.beniculturali.it, con la specificazione che *“Il convegno è stato realizzato grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali”*.

Art. 6

Pubblicazioni

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni monografiche inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai fini del progresso della ricerca scientifica o della promozione culturale.

Ai fini dell'ammissione al contributo, la Commissione terrà in particolare considerazione l'organicità ed originalità della ricerca, la rilevanza scientifica degli autori e/o dei curatori.

Non sono valutabili le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno già oggetto di richiesta di contributo ai sensi dell'art. 5 della presente circolare, nonché le pubblicazioni periodiche.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere corredata dai seguenti documenti firmati dal legale rappresentante:

- a) relazione illustrativa contenente un piano della pubblicazione (numero approssimativo di pagine, articolazione interna ipotizzata, sintetico curriculum degli autori) e sue significative parti. In tale documento dovrà essere specificato che la pubblicazione sarà edita entro l'anno di richiesta del contributo;
- b) preventivo delle voci di spesa e di entrata relative alla pubblicazione;
- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II "Istituti culturali" - Via Milano, n. 76 - 00184 - Roma, non appena stampate, almeno 3 esemplari cartacei della pubblicazione realizzata con il contributo eventualmente concesso nonché il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute entro sei mesi dalla ricezione del contributo ministeriale;
- d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti culturali anche sul proprio sito istituzionale, riportando sul *retro* e sulla quarta di copertina il logo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali scaricabile nel sito www.dger.beniculturali.it, con la specificazione che "*La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali*".

Art. 7

Criteri di assegnazione del contributo

La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, tenuto conto del parere espresso dalla commissione nominata ai sensi dell'art. 4, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, concede il contributo per l'organizzazione del convegno o la stampa della pubblicazione di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse di bilancio e comunque in misura non superiore alla differenza tra le voci di spesa e di entrata riportate in ciascuna domanda.

Art. 8

Termini per la presentazione della domanda

A decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi di cui all'art. 1 può essere presentata dal 2 al 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo, senza necessità di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 Responsabile

del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Art. 10

Termini di conclusione della valutazione delle domande

La commissione nominata ai sensi dell'art. 5, conclude i propri lavori entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 8; l'erogazione dei contributi avviene entro i successivi 90 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e presenta il piano dei finanziamenti al Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali che lo approva con proprio decreto.

Il decreto di assegnazione delle risorse comprensivo dell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi è pubblicato nel sito della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali www.dger.beniculturali.it.

La pubblicazione ha valore di notifica per i destinatari.

Art. 11

Rendicontazione del contributo

Il convegno e la pubblicazione per i quali si richiede il contributo devono essere realizzati nello stesso anno della presentazione della domanda, salva motivata richiesta di proroga da parte del beneficiario del contributo ministeriale.

Il contributo ministeriale deve essere rendicontato entro 6 mesi dalla sua ricezione mediante compilazione dei moduli presenti nel sito internet della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (www.dger.beniculturali.it).

Art. 12

Abrogazione

La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare 21 dicembre 2020, n. 16, recante *"Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro"*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario TURETTA

